

TAR Lecce, Sezione III - Sentenza 15/09/2008 n. 2549
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.4

Il comportamento tenuto dall'Inps, che ha attestato la regolarità contributiva pur in presenza di un debito - che però non avrebbe dovuto essere iscritto al ruolo per l'assenza di un provvedimento esecutivo del giudice - costituisce corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 38, c.1, lett. i) che richiede, ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, la sussistenza di violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; il debito in questione, difatti, non può considerarsi definitivamente accertato.